



NOVITA' BORSE STUDIO 2018 e prassi 2017

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge Bilancio 2018)

**La legge di bilancio 2018 non introduce novità in merito
alla disciplina delle borse di studio le ultime variazioni
normative risalgono alla Legge di Bilancio 2017**

Si veda nel seguito

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST

Gli orientamenti e interPELLI

AdE DRE Liguria interpellò 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

AdE interpellò 30/09/2016 prot. 954-1103

Interrogazione Parlamentare e Risposta n.5-09094 del
03/08/2016

Interrogazione Parlamentare e Risposta n.5-08981 del
23/06/2016

Questa la sintesi di questi orientamenti:

Erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità
AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Contributi mobilità “flat” e rimborsi spese Progetto COST (Borse??? – Altra fattispecie??)	ESENZIONE DRE Liguria (interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2)	IRRILEVANTE DRE Liguria (interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2)	NON SOGGETTO
NON SONO BORSE E ASSEGNI	NON CONDIVISIBILE	NON CONDIVISIBILE	DA QUALIFICARE

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

Programma di finanziamento costi di mobilità COST - progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

L'AdE alla fine sospende la propria risposta.

Comunica di aver avviato un'apposita **attività istruttoria presso il competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, all'esito della quale potranno essere resi i chiarimenti richiesti dall'istante con specifico riferimento al caso concreto prospettato

Interrog. Parlamentare e Risposta n.5-09094 del 03/08/2016

In attesa che l'AdE DRE Lombardia fornisca la propria risposta si osserva che:

L'Interrogazione Parlamentare e Risposta n.5-09094 del 03/08/2016

Questione collegata all'esenzione assoluta attribuita dalla Regione Puglia all'erogazione borse di studio a valere su Fondi Comunitari FSE

Viene affermato che i borsisti non sono "beneficiari" secondo la nozione dell'art. 2, co.4 del Reg. CE n. 1083 del 2006.

Di conseguenza essendo beneficiario l'erogante deve essere ordinariamente applicato il trattamento previsto dalle ordinarie regole di tassazione IRPEF

Interrog. Parlamentare e Risposta n.5-08981 del 23/06/2016

In attesa che l'AdE DRE Lombardia fornisca la propria risposta si osserva che:

L'Interrogazione Parlamentare e Risposta n.5-08981 del 23/06/2016

Questione collegata all'esenzione assoluta attribuita dalla Regione Puglia all'erogazione borse di studio a valere su Fondi Comunitari FSE

Viene affermato che i borsisti non sono "beneficiari" secondo la nozione dell'art. 2, co.4 del Reg. CE n. 1083 del 2006.

Di conseguenza essendo beneficiario l'erogante deve essere ordinariamente applicato il trattamento previsto dalle ordinarie regole di tassazione IRPEF (l'incertezza del regime fiscale potrà giustificare la non applicazione delle sanzioni in capo al sostituto e al sostituito sulle tassazioni dovute)

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE Direzione Centrale n. 954-1103/2017

Nella risposta l'AdE ha revocato (rettificato) la risposta dell'interpello n.954-1103/2016 del 22 gennaio 2017

Ha ottenuto indicazioni specifiche dal MIUR e su tale base fornito indicazioni su “Programma di finanziamento”:

A) costi di mobilità COST.

B) progetti di ricerca e mobilità MSCA – RISE

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

RISOLUZIONE N.128/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 18 / 10 /2017

OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212

***Somme erogate dall'Università derivanti da finanziamenti europei
nell'ambito dell'iniziativa COST – Trattamento fiscale***

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni esplicative del MIUR

La corretta individuazione del trattamento fiscale delle somme in questione deve tener conto delle norme comunitarie che regolano i fondi europei destinati a finanziare il programma COST e considerato che detta normativa comunitaria attiene all'ordinamento della ricerca e dell'istruzione, la scrivente ha acquisito il parere del competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

La risposta è pertanto resa sulla base degli elementi forniti dal MIUR, con nota n. 10134 del 1 giugno 2017

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni esplicative del MIUR

Il **COST finanzia**, per i singoli progetti di ricerca approvati (cd. Actions), le sole attività di networking e disseminazione dei risultati ed, in particolare, la mobilità dei partecipanti al progetto (Action), ma non contribuisce al finanziamento della ricerca.

Il **COST Association**, che gestisce sotto il profilo amministrativo, giuridico e contabile l'intero programma, riceve dalla CE, nell'ambito della programmazione finanziaria 2014-2020, i **contributi destinati a finanziare le specifiche Cost Actions.**

Le norme comunitarie di riferimento, che si applicano al rapporto tra la CE e il Cost Association, sono i regolamenti comunitari n. 1290/2013, n. 1291/2013 e n. 966/2012 che disciplinano l'ottavo programma quadro, Horizon 2020

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni esplicative del MIUR

Il contributo alla mobilità è erogato dal **Grant Holder** ai beneficiari, individuati nelle persone fisiche, quali ricercatori, ingegneri, professori, docenti, assegnisti di ricerca, studiosi che partecipano alle attività del Cost Action.

Il Grant Holder è il soggetto giuridico responsabile dell'amministrazione e degli aspetti finanziari e attuativi di ciascuna Cost Action ed opera sulla base di uno specifico contratto denominato "Action Grant Agreement", stipulato tra il Grant Holder e il Cost Association.

Il contributo erogato dal Grant Holder è destinato a rimborsare le spese sostenute dai soggetti sopra indicati per la partecipazione ai meeting

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni esplicative del MIUR

L'Action Grant Agreement impegna il Grant Holder che, nel caso di specie, si identifica con l'Università, a rispettare il Cost vademecum, in base al quale le somme destinate ai "beneficiari" non possono essere soggette a decurtazioni dovute o legate alla tassazione nazionale generalmente applicabile ai rimborsi forfettari e ai contributi.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni esplicative del MIUR

Il Cost vademecum, secondo la traduzione fornita dal MIUR, prevede che le imposte normalmente dovute o applicabili in relazione al rimborso delle quote forfettarie e/o al pagamento di contributi fissi non devono essere detratte dagli importi dovuti ai beneficiari.

Spetta a ciascun beneficiario del contributo garantire che tutti gli importi ricevuti dal COST siano conformi alle norme e agli obblighi fiscali nazionali.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni esplicative del MIUR

Sulla base della normativa comunitaria richiamata, pertanto, il Grant Holder non deve trattenere alcuna imposta nei confronti dei partecipanti alla Cost Action, siano essi italiani o stranieri, e ciò per un duplice motivo:

- a) il Grant Holder ha sottoscritto un contratto con il Cost Association, la cui inosservanza comporterebbe nei suoi confronti conseguenze sanzionatorie;
- b) deve essere garantito un equo trattamento a tutti i partecipanti/beneficiari, italiani e stranieri, in considerazione dell'eterogeneità degli ordinamenti fiscali dei 36 paesi membri del COST.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

Come previsto dal Cost vademecum sopra richiamato, infatti, la previsione di non effettuare ritenute al momento della erogazione delle somme non esclude che il beneficiario debba assoggettare le stesse a tassazione sulla base della normativa fiscale del paese di appartenenza

Per le somme erogate, occorre, quindi, valutare il trattamento IRPEF ed IRAP, in base alle disposizioni del TUIR e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

Sebbene il contributo non venga erogato al partecipante per remunerare una sua prestazione effettuata nei confronti del Grant Holder o del proprio ente di appartenenza, ai fini del relativo inquadramento fiscale, non si può prescindere dal considerare il rapporto di lavoro o di "affiliazione" intrattenuto dal ricercatore.

Tale rapporto, infatti, permette al beneficiario del contributo, da un lato, di partecipare alla Action e, dall'altro, di usufruire della struttura dell'ente di riferimento per effettuare la ricerca oggetto di divulgazione, attraverso attività di networking finanziate dal COST.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

L'AdE ritiene che le somme in questione non assumono una autonoma configurazione reddituale, ma costituiscono una componente del reddito di lavoro dipendente o assimilato che il ricercatore, il borsista, il docente, anche a contratto, ritrae dall'attività svolta presso la struttura di riferimento, dalla quale riceve il necessario supporto tecnico, finanziario e logistico per lo svolgimento delle attività oggetto di divulgazione.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

Si applica il principio dell'art. 51 del TUIR

Concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro (compreso i redditi assimilati)

Devono, in particolare, essere inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi derivanti dalle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegni, premi o sussidi per fini di studio, come nel caso delle somme percepite da borsisti, assegnisti, dottorandi di ricerca, sempreché non si tratti di fattispecie riconducibili tra le borse di studio o gli assegni di ricerca esenti da IRPEF

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

Si applica il principio dell'art. 51, comma 5 del TUIR

le somme in questione sono erogate al solo fine di garantire la mobilità dei soggetti beneficiari, coprendo le spese di missione sostenute per partecipare alle riunioni delle Cost Actions cui hanno aderito:

spese di viaggio con metodo analitico e spese di vitto e alloggio con metodo forfettario (cd. flat rate), per un massimo di euro 120,00 al giorno per l'alloggio e di euro 40,00 per vitto.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

Si applica il principio dell'art. 51, comma 5 del TUIR

Sebbene in qualità di Grant Holder non debba operare ritenute sui contributi COST erogati, l'università:

- in qualità di sostituto d'imposta, **deve** tener conto di tali erogazioni, per la parte che risulti imponibile ad IRPEF, qualora le erogazioni stesse siano effettuate nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o borsisti;
- **non deve**, invece, operare la ritenuta per i contributi erogati ad altri soggetti, non legati da rapporti di lavoro o studio poiché, in tali casi, agisce come Grant Holder e, quindi, come soggetto "neutrale" non tenuto all'applicazione di imposta.

AdE risoluzione 128/E/2017

Trattamento erogazioni su progetti costi di mobilità COST

Le indicazioni della risoluzione dell'AdE

Ai fini IRAP (art. 10-bis, comma 1, D.lgs. 446/1997)

Quanto precisato ai fini dell'inquadramento reddituale delle erogazioni in questione deve ritenersi **valido anche ai fini IRAP**.

Pertanto le somme erogate dal Grant Holder **devono essere considerate quali componenti del reddito derivante dall'attività di lavoro o di studio svolta dal beneficiario presso l'ente di appartenenza o di riferimento e sono base imponibile IRAP dell'erogante al proprio personale**

AdE risoluzione 128/E/2017 e Interpello 954-867/2017

Programma di finanziamento costi di mobilità COST

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Contributi mobilità “flat” e rimborsi spese Progetto COST a personale non proprio (non sono borse di studio)	ESENZIONE (Ris. 128/E/2017)	IRRILEVANTE (Ris. 128/E/2017)	NON SOGGETTO
Contributi mobilità “flat” e rimborsi spese Progetto COST (non sono borse di studio) erogati al proprio personale o borsisti o collaboratori (sostituiti)	Regole ordinarie art. 51, co.5 TUIR (Ris. 128/E/2017)	Rilevante nei limiti dell'imponibilità reddituale (Ris. 128/E/2017)	NON SOGGETTO (Gestione separata)

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità MSCA – RISE

Indicazioni del MIUR

Il MIUR ha specificato che si tratta di una delle azioni previste nell'ambito Marie Sklodovska Curie, riconducibili al programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, relativo al periodo 2014-2020 (Regolamento UE n. 1291/2013) con obiettivo di *"garantire lo sviluppo ottimale e l'uso dinamico del capitale intellettuale europeo al fine di generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione e, in tal modo, realizzarne il pieno potenziale fra tutti i settori e le regioni"*.

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità MSCA – RISE

Indicazioni del MIUR

Il sostegno finanziario viene erogato da parte della CE al beneficiario, ovvero l'Istituzione che, nella fattispecie, è rappresentata dall'Università degli Studi di Brescia, interessata alla mobilità dei propri ricercatori all'estero. In pratica, il RISE promuove la collaborazione internazionale attraverso distacchi di personale per condividere scambi di conoscenze.

Specifica il MIUR che il finanziamento è corrisposto solo e unicamente a vantaggio del personale appartenente all'Ente stesso e non anche a soggetti terzi

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità **MSCA – RISE**

Indicazioni del MIUR

Secondo quanto esplicitato dal MIUR, la somma in esame è destinata dall'Università al proprio personale distaccato all'estero per un breve periodo (nell'ambito di scambi tra ricercatori), da una parte, per ristorare il ricercatore delle spese di viaggio, vitto e alloggio, dallo stesso sostenute in missione (euro 2.000,00) e, dall'altro, per sostenere l'attività di ricerca svolta dal medesimo (euro 1.800,00), nonché per coprire i costi amministrativi e finanziari in capo all'Università istante (euro 700,00).

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità MSCA – RISE

Ai fini IRPEF

Per quanto concerne quest'ultima somma di 700,00 euro, essendo a disposizione dell'Università istante ed utilizzata dallo stesso Ente a copertura dei costi prettamente organizzativi e attuativi del distacco e, quindi, non percepita dal ricercatore, non avrà rilevanza reddituale in capo a quest'ultimo.

*Le **rimanenti somme**, invece, destinate al ricercatore dipendente dell'Ateneo, sono riconducibili all'ambito del reddito di lavoro dipendente la cui determinazione è disciplinata dall'art. 51 del TUIR*

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità MSCA – RISE

Ai fini IRPEF

Per le spese di mobilità (copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio) torna applicabile il **comma 5 dell'art. 51**, che disciplina l'ipotesi in cui l'attività lavorativa si svolga al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni) e, pertanto, *restano escluse da tassazione le somme erogate per coprire costi analiticamente documentati, mentre le somme erogate in misura forfettaria restano assoggettate a tassazione per l'importo eccedente la franchigia prevista dal citato comma*

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità MSCA – RISE Ai fini IRPEF

I costi di ricerca (1.800,00) e innovazione dell'azione sostenuti durante il suo distacco dal ricercatore (circolare n. 326 del 1997) possono *"... essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc."*.

In base a tali chiarimenti, **si può ritenere che siano escluse dal reddito di lavoro dipendente le somme corrisposte dall'Università al proprio personale, se debitamente documentate, relative all'acquisto di materiale di consumo e ai costi di laboratorio, che possono ritenersi ricollegabili all'esclusivo interesse del datore di lavoro**

AdE Direzione Centrale Interpello 954-867/2017

Trattamento erogazioni su progetti di ricerca e mobilità

MSCA – RISE

Ai fini IRAP

Per quanto poi attiene all'IRAP, le predette somme devono essere considerate quali componenti del reddito derivante dall'attività di lavoro svolta dal ricercatore presso l'ente di appartenenza

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

Nella risposta la DRE opera un excursus sulle borse di studio per pervenire a conclusioni che poco hanno a che vedere con la disciplina delle borse di studio per le quali è applicabile un trattamento di esenzione

ORMAI SUPERATA

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2 **ORMAI SUPERATA**

Le conclusioni, rispetto al contesto, sono confuse e anche piuttosto approssimative. La DRE della Liguria afferma:

“... nella misura in cui i contributi COST, possono essere qualificati come fondi pubblici comunitari, in cui l'Università assume la sola veste di autorità di pagamento e la finalità istituzionale del progetto di ricerca (c.d. Azioni), è quella di promuovere la mobilità internazionale, creando network scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo, si concorda con la soluzione prospettata dall'istante, sulla non imponibilità dei contributi COST ai fini Irpef ed Irap”

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2 **ORMAI SUPERATA**

Le conclusioni della DRE della Liguria derivano dalla prospettazione dell'università:

“... Nel caso prospettato dall'istante, per molti aspetti assimilabile alle borse di studio "Erasmus Mundis", i contributi alla mobilità erogati per conto dell'Associazione COST e gestiti dall'Ateneo, sono finalizzati alla creazione di network scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo ed extra UE. Il contributo COST è erogato dall'Università coordinatrice (c.d. Grant Holder), che assume la veste di ente intermediario di pagamento, sulla base di un contratto denominato "Action Grant Agreement" siglato da Cost Association e l'Università istante”

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2 **ORMAI SUPERATA**

Le conclusioni della DRE della Liguria derivano dalla prospettazione dell'università:

“... I beneficiari dei contributi possono essere, docenti, ricercatori, dottorandi, partecipanti a corsi di post dottorato, personale amministrativo dipendente di Università ed Istituzioni dei paesi comunitari e di alcuni Paesi terzi partecipanti all'Azione Cost.

Tali attività di ricerca possono avere una durata massima di 6 mesi, e con specifico riferimento alla mobilità individuale, il contributo Cost è erogato ai beneficiari finali sotto forma di rimborso delle spese di viaggio o anche sotto forma di contributo forfettario, c.d. flat rate”

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2 **ORMAI SUPERATA**

Le conclusioni della DRE della Liguria derivano dalla prospettazione dell'università:

“... Le risorse finanziarie, si legge nell'istanza di interpello sono versate dall'UE, e trattandosi di fondi pubblici comunitari, non possono essere soggetti a decurtazioni dovute o legate alla tassazione nazionale generalmente applicabili ai rimborsi forfettari o ai contributi (cfr: COST Vademecum all. 2. p. 15). Nel caso di specie potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 132 del Regolamento CE 1303/2013, il quale dispone che "non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari"”

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2 **ORMAI SUPERATA**

Le conclusioni della DRE della Liguria derivano dalla prospettazione dell'università:

“... Il Min. delle Finanze, con circolare 326/E/1997, ha chiarito la nozione di borsa di studio, in cui si deve fare riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, ecc., e che rientrano nella nozione di assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, oltre alle erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelli erogati per corsi finalizzati ad una futura ed eventuale occupazione di lavoro”

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2 **ORMAI SUPERATA**

Alla fine le conclusioni della DRE della Liguria spostano il contesto sul trattamento dei contributi CE e sull'applicabilità del trattamento di esenzione spettante al beneficiario mutuando evidentemente le conclusioni della risoluzione n. 51/E/2010 dell'AdE “... ai contributi assoggettati alle norme del regolamento (CE) n. 1083/2006, trova applicazione l'art. 80 (rubricato “Integrità dei pagamenti ai beneficiari”), secondo cui “Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità” (primo periodo)”. Anche se la risoluzione non viene citata

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

Perché non è condivisibile:

La fattispecie rispetto allo status dei percettori non può ricondurre alla configurazione delle erogazioni fra le borse di studio per incompatibilità con le regole dell'art. 50, co. 1, lett. c) del Tuir (docenti, ricercatori, personale amministrativo dipendente), quando queste figure sono dipendenti dell'Università ed Istituzioni eroganti

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

Perché non è condivisibile:

L'art. 2, co. 10 del Reg. CE n. 1303/2013 per BENEFICIARIO si intende “... un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi”

LE PERSONE FISICHE PERCETTORI DEI CONTRIBUTI O RIMBORSI NON PAIONO ESSERE BENEFICIARI

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

Perché non è condivisibile:

La discutibile conclusione a cui giunge la DRE innesca però una problematica per le erogazioni che non sono inquadrabili nei rimborsi analitici documentati di cui all'art. 51, co. 5 del Tuir o nei rimborsi esenti della risoluzione n. 49/E/2013.

I contributi “flat” del progetto COST a carico degli eroganti e degli utenti (rispetto ai distinti obblighi) IN QUESTO CASO HANNO INFATTI RILEVANZA FISCALE

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

Perché non è condivisibile e i rischi:

A carico degli eroganti il sottrarsi erroneo dagli obblighi di sostituto (aldilà della non applicazione della ritenuta) sugli obblighi di certificazione CU e dichiarazione

- a carico dei percettori la probabile mancata dichiarazione delle somme che hanno rilevanza reddituale sulla base delle normali regole del Tuir nelle diverse categorie reddituali

Infatti nella **ris. N. 51/E/2010** si afferma che “rimane fermo che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del Tuir”

AdE DRE Liguria interpello 22/10/2015 prot. 67996/2

Trattamento erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

Perché non è condivisibile e i rischi:

A carico degli eroganti l'irrilevanza IRAP deriva solo (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997): dalla possibilità di qualificazione delle erogazione fra le borse esenti da Irpef o fra le somme erogate al personale dipendente non soggette a tassazione Irpef o nei rimborsi di cui alla risoluzione n. 49/E/2013 (anche se su quest'ultimo punto esistono tesi dell'AdE non convergenti).

Erogazioni su progetto (borse) COST per la mobilità
AdE DRE Liguria interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Contributi mobilità “flat” e rimborsi spese Progetto COST (Borse??? – Altra fattispecie??)	ESENZIONE DRE Liguria (interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2)	IRRILEVANTE DRE Liguria (interpello 22 ottobre 2015 prot. 67996/2)	NON SOGGETTO
NON SONO BORSE E ASSEGNI	NON CONDIVISIBILE	NON CONDIVISIBILE	DA QUALIFICARE

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

A) Programma di finanziamento costi di mobilità COST

coordinamento di ricerche già sovvenzionate andando a coprire i costi delle attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio che danno origine, tra gli altri, a rimborsi spese per:- spese di viaggio per la partecipazione a meeting;- brevi missioni scientifiche.

Le predette spese sono rimborsate dall'università, oltre che al proprio personale, anche al personale di altre università o centri di ricerca italiani o esteri che compongono la struttura organizzativa dell'Azione I (tale viene definito ogni singolo progetto finanziato dal programma)

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

A) Programma di finanziamento costi di mobilità COST

L'università istante, richiamato l'articolo 2, comma 10, del Regolamento CE n.1303/2013, ritiene di essere il beneficiario delle somme derivanti dal finanziamento COST successivamente erogate ai diversi soggetti per il raggiungimento degli obiettivi propri della linea di sostegno

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

B) Programma di finanziamento progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

finanziamenti derivanti dai bandi "Marie Sklodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)", nell'ambito del pilastro Excellence Science di Horizon 2020

Le regole di partecipazione sono sancite nel regolamento CE n. 1290/2012 e la disciplina dei finanziamenti è stabilita nell'AGA (Annotated Grant Agreement)

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

Programma di finanziamento costi di mobilità COST - progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

L'AdE in relazione alla richiesta opera una premessa generale:

- 1) le somme corrisposte a vario titolo ai propri dipendenti e/o collaboratori sono inquadrabili, rispettivamente, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR e tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, determinati ai sensi dei successivi articoli 51 e 52*
- 2) Le medesime somme, erogate per finalità di studio o di ricerca a soggetti non legati da rapporti di lavoro dipendente (o di collaborazione) nei confronti del soggetto erogante, configurano borse di studio inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR e determinati ai sensi del richiamato articolo 52*

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

Programma di finanziamento costi di mobilità COST - progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

L'AdE in relazione alla richiesta opera una premessa generale:

3) Se le somme sono erogate a soggetti non residenti, la relativa tassazione dovrà avvenire sulla base dell'art. 23 del TUIR o, se stipulate, sulla base delle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, in relazione alla tipologia di reddito prodotto.

4) Per quanto concerne, in particolare, le somme erogate ai soggetti non residenti si fa presente che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d-ter) del TUIR sono escluse dalla base imponibile "le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

Programma di finanziamento costi di mobilità COST - progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

L'AdE in relazione alla richiesta opera una premessa generale:

5) Ai fini IRAP, inoltre, le somme in esame concorrono alla determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e bis).

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

Programma di finanziamento costi di mobilità COST - progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

L'AdE dopo aver operato la premessa d'inquadramento generale, ricavabile dall'ordinamento interno, ritiene che la compiuta definizione del corretto trattamento fiscale delle somme in questione debba avvenire **tenendo conto anche delle norme comunitarie che regolano i fondi europei destinati a finanziare i costi di mobilità COST e i progetti di ricerca e mobilità MSCA-RISE.**

Detta verifica attiene ad aspetti della normativa comunitaria avente natura non fiscale, in quanto attinente all'ordinamento della ricerca e dell'istruzione

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

AdE interpello 30/09/2016 prot. 954-1103

Programma di finanziamento costi di mobilità COST - progetti di ricerca e mobilità MSCA –RISE

L'AdE alla fine sospende la propria risposta.

Comunica di aver avviato un'apposita **attività istruttoria presso il competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, all'esito della quale potranno essere resi i chiarimenti richiesti dall'istante con specifico riferimento al caso concreto prospettato

Interrog. Parlamentare e Risposta n.5-09094 del 03/08/2016

In attesa che l'AdE DRE Lombardia fornisca la propria risposta si osserva che:

L'Interrogazione Parlamentare e Risposta n.5-09094 del 03/08/2016

Questione collegata all'esenzione assoluta attribuita dalla Regione Puglia all'erogazione borse di studio a valere su Fondi Comunitari FSE

Viene affermato che i borsisti non sono "beneficiari" secondo la nozione dell'art. 2, co.4 del Reg. CE n. 1083 del 2006.

Di conseguenza essendo beneficiario l'erogante deve essere ordinariamente applicato il trattamento previsto dalle ordinarie regole di tassazione IRPEF

Interrog. Parlamentare e Risposta n.5-08981 del 23/06/2016

In attesa che l'AdE DRE Lombardia fornisca la propria risposta si osserva che:

L'Interrogazione Parlamentare e Risposta n.5-08981 del 23/06/2016

Questione collegata all'esenzione assoluta attribuita dalla Regione Puglia all'erogazione borse di studio a valere su Fondi Comunitari FSE

Viene affermato che i borsisti non sono "beneficiari" secondo la nozione dell'art. 2, co.4 del Reg. CE n. 1083 del 2006.

Di conseguenza essendo beneficiario l'erogante deve essere ordinariamente applicato il trattamento previsto dalle ordinarie regole di tassazione IRPEF (l'incertezza del regime fiscale potrà giustificare la non applicazione delle sanzioni in capo al sostituto e al sostituito sulle tassazioni dovute)

AdE DRE Lombardia interpello 08/04/2016 prot. 904-476

AdE DRE Lombardia interpello 08/04/2016 prot. 904-476 **Programma di finanziamento cooperazione Erasmus Mundus**

L'AdE afferma che le Borse Erasmus erogate:

- soggetti non residenti fiscalmente in Italia sono escluse dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del TUIR;
- soggetti fiscalmente residenti in Italia sono esenti dall'IRPEF solo se le medesime sono assoggettabili alle disposizioni speciali contenute nelle leggi n. 398 del 1989, n. 210 del 1998 o n. 240 del 2010, assoggettabilità che dovrà essere fatta, caso per caso, dall'erogante.

AdE DRE Lombardia interpello 08/04/2016 prot. 904-476

AdE DRE Lombardia interpello 08/04/2016 prot. 904-476 **Programma di finanziamento cooperazione Erasmus Mundus**

L'AdE afferma che le Borse Erasmus erogate:

- per quanto concerne il trattamento ai fini IRAP delle Borse Erasmus erogate segue lo stesso regime di imponibilità ai fini IRPEF.
- al riguardo l'articolo 10-bis del d.lgs. n. 446 del 1997 - nel disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP delle PA di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del medesimo d.lgs. - prevede espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR esenti dall'IRPEF.



AdE DRE Lombardia interpello 08/04/2016 prot. 904-476

AdE DRE Lombardia interpello 08/04/2016 prot. 904-476 **Programma di finanziamento cooperazione Erasmus Mundus**

L'AdE afferma che le Borse Erasmus erogate:

- laddove le menzionate somme non siano esenti, la medesima norma stabilisce invece che la base imponibile sia "determinata in un importo pari (tra gli altri) all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR



NOVITA' BORSE STUDIO LEGGE BILANCIO 2017

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 268 / 272 – Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del D.lgs. 68/2012, iscritto nello stato di previsione del MIUR, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017

Le risorse del fondo sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, a norma del comma 269, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo co. 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Dal 1° gennaio 2017 la Fondazione di cui all'art. 9, co. 3, D.L. 70/2011 conv. Legge 106/2011, assume la denominazione di «*Fondazione Articolo 34*» e in base al co. 6 alla medesima è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'art. 4 Legge 240/2010, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente Stato / Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali AFAM, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i requisiti indicati nel comma 276

(ISEE non superiore 20.000 euro, media voti e risultati Invalsi elevati)

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i requisiti indicati nel comma 276 e 277 e con le altre condizioni del comma 278

(ISEE non superiore 20.000 euro da aggiornare, media voti e risultati Invalsi elevati, segnalazione come eccezionalmente meritevoli del dirigente scolastico)

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282

(iscrizione all'Università e mantenimento del percorso di eccellenza anche negli anni successivi)

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

N.B. per le Università

Gli studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito sono esonerati dal pagamento:

- della tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3, co. 20, 21, 22 e 23, Legge 549/1995)
- delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali AFAM

Resta dovuta l'imposta di bollo

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Le borse di studio nazionali sono incompatibili con:

- ogni altra borsa di studio (ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero - mobilità)
- tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio (D.lgs. 68/2012)
- con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio.

Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Il comma 285 prevede che alle borse di studio nazionali si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Quindi:

- Sono Esenti da IRPEF
- Non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Se le risorse destinate al finanziamento delle borse di studio nazionali non venissero utilizzati interamente (accertamento entro il 15/09 di ogni anno con Decreto MIUR), la parte rimanente confluisce confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del MIUR.

Il MEF potrà apportare con propri decreti apposite variazioni di bilancio

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 273 / 289 – Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Tipologia Emolumento	Trattamento IRPEF	Rilevanza IRAP	Trattamento INPS
Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità – art. 1, co. 273 / 289, Legge 232/2016	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984) Art.1, co. 285, Legge 232/2016	IRRILEVANTE (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)	NON SOGGETTO (circolare INPS gestione separata 1° Ottobre 2008 n. 88, par. 3)

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 291 / 292 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

Con la modifica dell'art. 11, co. 1 del D.lgs. 68/2012 le università, le istituzioni AFAM, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi **e al tutorato di cui all'art. 13 della Legge 341/1990**, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 291 / 292 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

Le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 291 / 292 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

Le attività di **tutorato di cui all'art. 13 della Legge 341/1990**, sono disciplinate da ciascuna università con apposito regolamento ed avviene sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

In conseguenza della modifica sarà necessario un aggiornamento del regolamento sulle attività di tutorato

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 291 / 292 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

Si ricorda che in base all'art. 11 co. 2 del D.lgs. 68/2012 l'assegnazione delle c.d. «collaborazioni part time» avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle AFAM, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.

La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle AFAM, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 291 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

L'intervento normativo riporta all'attualità un tema dibattuto:

«la possibilità di considerare, dal punto di vista fiscale, le attività part time borse di studio o collaborazioni coordinate e continuative (piuttosto che prestazioni di lavoro autonomo non abituale)».

Infatti la formulazione della norma richiama alcuni concetti tipicamente riferibili alle prestazioni lavorative quali:

- prestazione richiesta allo studente
- corrispettivo orario variabile in denaro in relazione al tipo di attività svolta a fronte della prestazione di collaborazione
- inqualificabilità come rapporto di lavoro subordinato
- copertura assicurativa contro gli infortuni (che evidentemente non è quella della gestione per conto che risulta automaticamente applicabile agli studenti, ma è quella che deriva dalle attività).

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 291 / 292 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

La disamina degli aspetti fiscali non conduce a particolari effetti distintivi.

Infatti vige l'esenzione IRPEF sia per la cococo sia per la borsa di studio - in entrambi i casi si tratterebbe di redditi assimilati art. 50, comma 1, lettera c-bis) e c) del Tuir.

La qualificazione come reddito di lavoro autonomo non abituale (art. 67, lett. I, Tuir) non comporterebbe effetti stante l'esenzione IRPEF riconosciuta alla fattispecie.

Resta il problema invece della copertura previdenziale INPS gestione separata (legge 335/1995) applicabile in caso di cococo.

Quest'ultimo aspetto appare di maggiore rilevanza in relazione alle attività di tutorato che in genere vengono ricondotte allo schema della collaborazione coordinata e continuativa atipica.

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 293 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

Per sostenere le finalità dei commi da 290 a 292 e le attività di tutorato attraverso le collaborazioni part time studenti il FFO delle università, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

L'importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292, nonché dei risultati raggiunti

Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Art. 1, co. 293 – Attività part-time studenti per sostegno didattico e tutorato

Tipologia Emolumento	Trattamento IRPEF	Rilevanza IRAP	Trattamento INPS
Attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 11, del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 <u>per importo fino a 3.500,00 euro</u> (dal 15 giugno 2012) <i>aggiunto sostegno didattico e tutorato (dal 1° gennaio 2017)</i>	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE (art.16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n.5/E	NON SOGGETTO

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse Erasmus+ - co. 50

Per l'intera durata (*dal 2014*) del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, **si applicano le esenzioni previste all'art. 1, co. 3, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170** (effetto retroattivo quindi possibilità di rimborso!!!)

In sostanza:

- *Esenzione IRPEF (art. 4 Legge 476/1984)*
- *Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)*
- *Restano esenti da contribuzione INPS*

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse Erasmus+ - co. 50

Circolare AdE 18 maggio 2016 n. 20/E, par. 1

L'AdE afferma che in forza dei richiami portati dalla Legge di Stabilità 2016 si dispone **l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM che partecipano al programma comunitario "Erasmus+", nonché l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che le erogano.**

Viene così confermato il profilo di irrilevanza fiscale delle somme:

- *Esenzione IRPEF (art. 4 Legge 476/1984)*
- *Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)*

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse Erasmus+ - co. 50

Circolare AdE 18 maggio 2016 n. 20/E, par. 1

L'AdE afferma anche che *In materia previdenziale, poi, alle somme in esame si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, co. 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, norma citata dall'articolo 1, co.3, del D.L. n. 105 del 2003.*

L'affermazione appare molto criptica e potrebbe lasciar pensare all'obbligo di pagamento dei contributi su tali somme.

L'approccio deve ritenersi errato; infatti la norma dispone l'applicazione delle esenzioni dell'art.1, co.3, D.L. 105/2003 quindi l'applicazione della contribuzione e non l'esenzione dall'applicazione della copertura previdenziale.

Si ritiene di dover confermare l'esenzione da contribuzione INPS

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse Erasmus+ - co. 50

Circolare AdE 18 maggio 2016 n. 20/E, par. 1

L'AdE afferma infine che:

- la norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario.
- deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell'ambito dell'Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, *ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali*

AdE DRE Veneto interpello 19/05/2016 prot. 907-451

AdE DRE Veneto interpello 19/05/2016 prot. 907-451

Programma di finanziamento cooperazione Erasums +

Nel presupposto che il punto n. 40 del Reg. 1288/2013 *conformemente al diritto nazionale gli stati membri dovrebbero essere incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni a sostegno della mobilità siano esenti da imposte e oneri sociali.*

L'AdE conferma che le somme erogate "Erasmus +" (Regolamento UE n. 1288/2013) vengano qualificate come borse di studio Borse, ove erogate ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d-ter) del TUIR sono escluse dalla base imponibile "*le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali*".

AdE DRE Toscana interpello 01/08/2016 prot. 911-680

AdE DRE Toscana interpello 01/08/2016 prot. 911-680 **Programma di finanziamento cooperazione Erasums +**

L'AdE indirettamente conferma l'applicabilità dell'esenzione da IRPEF seppure rispondendo agli obblighi in materia di CU2016.

Sotto quest'ultimo aspetto afferma che non si presenta la CU2016 sia nel caso di restituzione di somme indebitamente versate nel corso dell'anno, sia nel caso di restituzione delle stesse somme nell'esercizio successivo.

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Art. 1, co. 50 - BORSE ERASMUS PLUS

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
Borse mobilità studenti Programma UE n. 1288/2013 Erasmus+ (dal 2014 per tutta la durata del programma)	ESENZIONE (art.4 Legge 476/1984)	IRRILEVANTE (art. 16 Legge 388/2000) CM. 26 Gennaio 2001 n.5/E Art.1, comma 3, Legge 170/2003	NON SOGGETTO <i>SI CONFERMA</i>

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse P.A.Bolzano - co. 51 - 52

L'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, con il nuovo co. 6-bis prevede che:

*«Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla **Provincia Autonoma di Bolzano - PAB**, sono esenti da IRPEF nei confronti dei percipienti»*

In sostanza, con effetto retroattivo per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente (quindi possibilità di rimborso!!!):

- *Esenzione IRPEF*
- *Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)*
- *Restano esenti da contribuzione INPS*

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse P.A.Bolzano - co. 51 – 52 Circolare AdE 18 maggio 2016 n. 20/E, par. 2

L'AdE afferma che:

- detta esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento e la riscossione.
-ciò preclude al fisco la possibilità di avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione e, nel contempo, permette ai contribuenti interessati (percipienti di borse di studio in oggetto) di richiedere, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, il rimborso delle ritenute subite, entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell'imposta per l'anno di riferimento

-Tale possibilità trova applicazione anche per le Borse Erasmus +

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Esenzione IRPEF e IRAP Borse P.A.Bolzano - co. 51 – 52 Circolare AdE 18 maggio 2016 n. 20/E, par. 2

L'AdE afferma infine che:

La norma di favore ha una portata generale, riferibile a tutte le situazioni in cui la tassazione delle borse di studio in esame non sia ancora divenuta definitiva, comprese quelle in cui non sono ancora scaduti i termini per l'impugnazione dell'atto di accertamento o della cartella esattoriale o del rifiuto di rimborso, indipendentemente dal periodo d'imposta di riferimento.

L'esenzione in argomento si aggiunge a quella analoga già prevista dal co. 6 del citato art. 6 della legge n. 398 del 1989 per le borse di studio erogate dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria per le medesime finalità

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Art. 1, co. 50 / 52 - BORSE PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

<i>Tipologia Emolumento</i>	<i>Trattamento IRPEF</i>	<i>Rilevanza IRAP</i>	<i>Trattamento INPS</i>
<i>Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, svolgimento attività di ricerca dopo il dottorato e corsi di perfezionamento all'estero) erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano - PAB</i>	ESENZIONE <i>(art. 6, co. 6-bis della legge 30 novembre 1989, n. 398)</i>	IRRILEVANTE <i>(art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)</i>	NON SOGGETTO